

"Scambio info tra autorità UE: nuovo decreto del Governo"

## **Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto della criminalità e del terrorismo degli Stati membri: il Governo interviene con decreto legislativo (vediamo come)**

È stato pubblicato il 2 dicembre del 2024 il decreto legislativo, 12 novembre 2024, n. 181 (d'ora in poi: d.lgs. n. 181 del 2024), con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, abrogandosi contestualmente la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

Orbene, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una prima lettura di quanto prevede codesto atto avente forza di legge.

### **Oggetto e ambito di applicazione**

L'articolo 1 del d.lgs. n. 181 del 2024 "individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento nell'attuazione della direttiva (UE) 2023/977"[1], disponendo quanto sussegue: "1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le suddette autorità competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Il presente decreto non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione europea. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4,6,7 e 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica".

Quindi, se, nel primo comma, come appena visto, si "precisa che il decreto legislativo in commento attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini"[2], a sua volta, il "comma 2, recependo integralmente quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (*de qua*), stabilisce che il provvedimento non si applica agli scambi di informazione inerenti a reati per la cui prevenzione ed individuazione vi siano già specifici atti giuridici dell'Unione Europea"[3].

"Il comma 3 stabilisce, inoltre, che le disposizioni dello stesso decreto legislativo non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica"[4].

"In particolare, si tratta:

- del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);
- dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
- dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);
- del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS)"[5].

## Definizioni

L'articolo 2 del d.lgs. n. 181 del 2024 “reca le definizioni utili all'applicazione del decreto in esame” [6], disponendo quanto sussegue: “1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) «autorità di contrasto competente»: le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) «autorità di contrasto designata»: un'autorità di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, comma 1; c) «autorità di un altro Stato membro»: le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni; d) «direttiva»: la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; e) «reato grave»: uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; f) «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale; g) «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili; h) «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui può accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni; i) «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e a esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive; l) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680; m) «mezzi coercitivi»: le attività di investigazione, di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge; n) «punto di contatto nazionale»: l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorità di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto; o) «punto di contatto dello Stato membro»: l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 14 della direttiva”.

Quindi, alla luce di quanto statuito in siffatto precetto normativo, si definisce: “• autorità di contrasto competenti le forze di polizia così come individuate dall'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) ovvero la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2023/977 che inquadra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri nelle forze di polizia, nei servizi doganali o nelle altre autorità degli Stati membri o di paesi associati Schengen competenti, ai sensi del diritto nazionale, ad individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali e ad adottare misure coercitive (lettera a); • autorità di contrasto designate, recependo l'articolo 2, punto 2), della direttiva, le autorità di contrasto competenti presenti nell'elenco compilato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando

generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, e presentate alla Commissione europea secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 (...); tali autorità sono autorizzate a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici (...) di altri Stati membri purché conformi ai requisiti individuati dai commi 2 e 6 dell'articolo 4 (...) (lettera b));

- autorità di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva, le forze di polizia, i servizi doganali o altre autorità degli Stati membri o di paesi associati Schengen competenti, ai sensi del diritto nazionale, ad individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali e ad adottare misure coercitive (lettera c));
- direttiva, la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (lettera d));
- reati gravi, recependo quanto disposto dall'articolo 2, punto 3) della direttiva, i reati che possono essere oggetto di un mandato di arresto europeo e di cui l'Europol è competente; si tratta, in particolare, sia di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI (recepita con la legge del 22 aprile 2005, n. 69), relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri alla quale la stessa direttiva rinvia, che di quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Europol (lettera e));
- informazioni tutti quei contenuti relativi ad una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze rientranti nelle competenze dell'autorità di contrasto ai fini di prevenzione, individuazione dei reati o delle relative indagini incluse le informazioni di polizia di natura penale (lettera f)); il provvedimento, accogliendo quanto disciplinato nei paragrafi 4-7 della direttiva, definisce in particolare le «informazioni disponibili» (lettera g)), distinguendo quelle «direttamente accessibili» (lettera h)) cioè contenute in una banca dati cui il punto di contatto o l'autorità competente abbia libero accesso, e «informazioni indirettamente accessibili» (lettera i)), ovvero quelle che possono essere acquisite da altre autorità pubbliche o parti private stabilite nel medesimo Stato membro, conformemente al diritto nazionale e senza l'adozione di misure coercitive;
- dati personali quelli definiti, riprendendo l'articolo 2, punto 8), della direttiva, attraverso il rinvio all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680; si tratta, in particolare, di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, con riferimento al nome, ad un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, ad un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica (lettera l));
- mezzi coercitivi le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale; sono, altresì, mezzi di coercizione i provvedimenti e gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'ottenimento di dati altrimenti non acquisibili (lettera m));
- punto di contatto nazionale, individuandolo nell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nel rispetto dell'articolo 14 della direttiva (lettera n))”[7] il quale, a sua volta, “costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni”[8].

## **Principi sullo scambio di informazioni**

L'articolo 3 del d.lgs. n. 181 del 2024 “recepisce integralmente l'art. 3 della Direttiva” [9] (UE) 2023/977, statuendo quanto sussegue: “1. In relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva, è assicurato che: a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilità»); b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»); c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»); d) se le informazioni richieste sono state

inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprietà dei dati»); e) i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilità dei dati»).

Quindi, in virtù di quanto stabilito da tale disposizione legislativa, “per tutti gli scambi di informazione deve essere assicurato il rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/977”[10].

“Si tratta, in particolare, del: a) principio di disponibilità per il quale le informazioni c.d. disponibili - ovvero sia quelle direttamente accessibili, se il punto di contatto o l’autorità competente può avere libero accesso, sia quelle indirettamente accessibili, qualora possano essere acquisite tramite richiesta ad altre autorità pubbliche o parti private (...) - possono essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità competenti degli altri Stati membri; b) principio dell’accesso equivalente secondo il quale le condizioni per la trasmissione e la comunicazione di informazioni tramite punto di contatto unico o autorità competenti di altri Stati membri devono essere equivalenti a quelle applicabili all’interno di ciascuno Stato; c) principio di riservatezza che impone venga offerto un livello di riservatezza analogo a quello previsto dal diritto nazionale dello Stato membro che comunica alcune informazioni contrassegnate come riservate ad un altro Stato membro che le protegge conformemente al proprio diritto nazionale; d) principio della proprietà dei dati secondo il quale le informazioni ottenute da uno Stato membro o da un paese terzo possono essere comunicate ad un altro Stato membro o a Europol solo con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che le ha comunicate inizialmente e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo; e) principio dell’affidabilità dei dati che implica, informato lo Stato destinatario, la cancellazione, la rettifica, o la limitazione del trattamento dei dati risultati inesatti, incompleti o non più aggiornati”[11].

### **Richieste di informazioni ai punti di contatto unici**

L’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2024 “recepisce le indicazioni dell’art. 4 della Direttiva” [12] (UE) 2023/977, prevedendo quanto sussegue: “1. Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti ai commi da 2 a 6. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, sentiti il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorità di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale. 2. Le autorità di contrasto designate possono non inviare copia di una richiesta di informazioni al punto di contatto unico nazionale, contemporaneamente alla presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del comma 1, qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti casi: a) un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona. 3. Le richieste di informazioni sono presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che: a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all’articolo 1, comma 1; b) le informazioni richieste sono a disposizione di tale altro Stato membro. 4. La richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro deve precisare se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, l’urgenza deve essere precisata. Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per

ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti: a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro; b) siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrità fisica di una persona; c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà; d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini. 5. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità della direttiva e comprendono almeno i seguenti elementi: a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze; b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base; c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta; d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono, se del caso; e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso, conformemente al comma 4; f) le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata. 6. Le richieste di informazioni devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 12”.

Di conseguenza, stante quanto sancito da siffatto precetto normativo, se “il comma 1 attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, il compito di presentare alla Commissione europea e aggiornare periodicamente un elenco delle autorità di contrasto designate”[13] e tali “autorità, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, sono tenute ad inviarne contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale”[14], fermo restando che esse sono “esonerate dal contestuale invio al punto di contatto nazionale, nei casi previsti dal comma 2, ossia qualora l'invio comprometta uno o più dei seguenti casi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona”[15], comunque, “ai sensi del comma 3, le informazioni richieste devono risultare necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo di prevenzione e individuazione del reato e delle relative indagini, nonché deve trattarsi di informazioni a disposizione di tale altro Stato membro”[16].

Oltre a ciò, è altresì disposto che, in “sede di richiesta, occorre precisare se vi sia urgenza oppure no e, nel primo caso, è necessario chiarire i termini dell'urgenza”[17] e, secondo “le disposizioni del comma 4, le richieste di informazioni sono considerate urgenti se vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti: a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro; b) siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrità fisica di una persona; c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà; d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini”[18].

Tra l'altro, in conformità alla direttiva (UE) 2023/977, “ai sensi del comma 5, le richieste di informazioni devono contenere almeno i seguenti elementi, al fine di consentirne un trattamento rapido e adeguato: a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze; b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, ivi inclusa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base; c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta; d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta e la persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono; e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente; f) le restrizioni

sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata"[19].

“Da ultimo, ai sensi del comma 6, le richieste di informazioni devono essere presentate in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato membro del punto di contatto unico a cui sono inviate”[20].

### **Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici**

L'art. 5 del d.lgs. n. 181 del 2024 “disciplina la risposta dello Stato destinatario della richiesta, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva” [21] (UE) 2023/977 nel seguente modo: “1. Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi: a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili; b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili; c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. 2. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale: a) informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi; b) aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria. 3. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata di tale Stato membro. 4. Il punto di contatto unico nazionale può non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona”.

Quindi, per effetto di questa previsione di legge, innanzitutto, “il comma 1 indica i termini entro i quali il punto di contatto unico nazionale è tenuto a comunicare la risposta, che sono, a seconda dei casi: a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili; b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili; c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste”[22] e siffatti termini “decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni”[23].

Ad ogni modo, il “punto di contatto unico nazionale è autorizzato a superare i termini di cui al comma 1 solo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria (comma 2)”[24] e, del “ritardo, specificandone durata e motivazioni, deve essere data immediata comunicazione all'autorità richiedente”[25].

Oltre a ciò, è per di più precisato che la “risposta deve essere fornita nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni”[26] fermo restando che, contestualmente “all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata da un altro Stato membro, il punto di contatto unico nazionale trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente (comma 3)”[27].

Si è però “esonerati da questo obbligo di invio contestuale qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi (comma 4): a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento

delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona”[28].

### **Rigetto delle richieste di informazioni**

“L’articolo 6, concernente “Rigetto delle richieste di informazioni”, attua l’articolo 6 della Direttiva [(UE) 2023/977] elencando i diversi motivi per cui il punto di contatto nazionale può opporsi allo scambio di informazioni” [29] nei seguenti termini: “1. Il punto di contatto unico nazionale rigetta la richiesta delle informazioni inoltrata a norma dell'articolo 4 del presente decreto nei seguenti casi: a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta; b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4; c) quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicare le informazioni, nei casi in cui essa è prevista; d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 2; e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste: 1) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi in quanto le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero sussistono ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica; 2) possa pregiudicare l'esito di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale, nella quale l'autorità competente, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona; 3) danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica; g) la richiesta riguarda: 1) un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno; 2) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni. 2. La richiesta di informazioni presentata al punto di contatto unico nazionale deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al comma 1 e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della direttiva. 3. Il punto di contatto unico nazionale informa il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all'articolo 5, comma 1. 4. Il punto di contatto unico nazionale richiede immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all'articolo 5, comma 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti. 5. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al comma 3, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, comma 6”.

Di conseguenza, alla luce di quanto previsto nel comma primo, “il rigetto della richiesta di informazioni è ammesso quando: a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti; b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 4; c) l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicare le informazioni, ove prevista; d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie, che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello schema possono essere comunicati negli scambi di informazioni (...); e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e che in ragione di ciò, non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680; (...) f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste:  sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi. Rispetto alla direttiva, in sede di recepimento lo schema precisa che il danneggiamento si verifica quando le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, la comunicazione di tali informazioni sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;  possa pregiudicare l'esito di un'indagine penale in corso oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona; rispetto a queste due fattispecie considerate dalla direttiva, lo schema in esame ne aggiunge una ulteriore per cui la richiesta può essere rigettata anche ove possa pregiudicare l'esito di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale, nella quale l'autorità competente ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto relativo allo svolgimento delle indagini penali ai sensi degli articoli 329 e 391-*quinquies* c.p.p.:  danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica. Nel prevedere tale ipotesi di discosta parzialmente dalla direttiva (articolo 6, co. 1, lett. iii) che fa riferimento ad ‘importanti’ interessi della persona giuridica di cui si tratti; g) la richiesta riguardi un reato per il quale è prevista la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno, ovvero una questione che non costituisce reato; h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni” [30].

Ad ogni modo, se un “eventuale rifiuto a comunicare le informazioni richieste cui si riferiscono i motivi ora indicati non esime l'autorità nazionale dall'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della direttiva”[31], i motivi del rigetto vanno comunque “comunicati allo Stato richiedente entro i termini già esaminati all'articolo 5 (comma 2), ed eventuali chiarimenti o precisazioni devono essere richiesti a quest'ultimo prima che la richiesta sia respinta (comma 3)”[32], fermo restando che la “richiesta di chiarimenti o di precisazioni sospende i termini fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti”[33].

“Da ultimo, il comma 4 prevede che il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta” [34].

### **Comunicazione di informazioni di propria iniziativa**

L'articolo 7 del d.lgs. n. 181 del 2024, “recante “Comunicazione di informazioni di propria iniziativa” recepisce l'art. 7 della Direttiva”[35] (UE) 2023/977, prevedendo quanto sussegue: “1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà non sussiste qualora le medesime informazioni formino oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) o f). 2. Nei casi di cui



al comma 1, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, il punto di contatto unico invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 3. Le autorità di contrasto competenti, nei casi di cui al comma 1, inviano contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 4. Le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona”.

Di conseguenza, se “il comma 1 prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possano comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista”[36] e tale “facoltà è esclusa nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni formano oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) o f) (ovvero quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicazione le informazioni e quando vi siano motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria o pregiudizievole per gli interessi della sicurezza nazionale ovvero possa pregiudicare l'esito di una indagine penale o di una operazione di intelligence criminale)”[37], dal canto loro, i “successivi commi 2 e 3 disciplinano le condizioni per l'invio di una copia delle informazioni, rispettivamente, da parte del punto di contatto unico al punto di contatto unico di altro Stato membro, e da parte delle autorità di contrasto competenti, nei casi previsti al comma 1, al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro”[38].

“Più precisamente il punto di contatto unico, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, è tenuto a inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato (comma 2)”[39] mentre le “autorità di contrasto competenti devono inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro (comma 3)”[40].

“Il comma 4, infine, disciplina i casi nei quali le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro”[41] e ciò “può verificarsi quando la trasmissione potrebbe compromettere un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (lett. a) ovvero la sicurezza di una persona (lett. c) ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (lett. b)”[42].

### **Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti**

L'art. 8 del d.lgs. n. 181 del 2024 “recepisce l'art. 8 della Direttiva”[43] (UE) 2023/977, disponendo quanto segue: “1. Il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Nel caso in cui un'autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comunica informazioni a seguito di una richiesta,

invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto nazionale. 2. Nel caso in cui un'autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito della richiesta direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 3. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona. 4. Negli scambi di informazioni di cui al presente articolo è sempre fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista”.

Pertanto, stante quanto enunciato in tale norma di legge, se i “commi 1 e 2 disciplinano le modalità di scambio delle informazioni di cui all’art. 8 della direttiva (UE) 2023/977 prevedendo che il punto di contatto nazionale o le autorità di contrasto competenti quando presentano una richiesta di informazioni direttamente ad un’Autorità di contrasto competente di un altro Stato membro inviano contestualmente copia della richiesta al punto di contatto dello Stato destinatario”[44], a sua volta, il “comma 3 prevede una serie di eccezioni, legate, come evidenzia la relazione illustrativa, al particolare livello di riservatezza ai fini della sensibilità dell’indagine, ai casi di terrorismo e per la sicurezza delle persone”[45] visto che la disposizione *de qua* “prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono non inviare, copie delle richieste o delle informazioni quando la trasmissione potrebbe compromettere: un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (lett. a) ovvero la sicurezza di una persona (lett. c) ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (lett. b)”[46], fermo restando che è “sempre fatta salva, ai sensi del comma 4, negli scambi di informazioni disciplinati dalla disposizione in commento, la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista”[47].

### **Scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**

L’articolo 9 del d.lgs. n. 181 del 2024, “recante “Scambio informativo con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo” disciplina i casi in cui le autorità di contrasto informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo”[48], statuendo quanto sussegue: “1. Nei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, le autorità di contrasto competenti informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale”.

Di conseguenza, alla luce di quanto sancito in codesto precetto normativo, “nei casi in cui sia necessaria la preventiva autorizzazione della autorità giudiziaria (ai sensi dell’articolo 5, comma 2) e nei casi di scambio di informazioni di propria iniziativa (ai sensi dell’articolo 7, comma 1) le autorità di contrasto competenti informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 371-bis del codice di procedura penale”[49] che, come è noto, dispone quanto segue: “1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei

confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; 2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. 4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo”.

### **Autorizzazione giudiziaria**

L'articolo 10 del d.lgs. n. 181 del 2024 “reca disposizioni concernenti i casi in cui il diritto nazionale dello Stato richiesto prevede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle Autorità di contrasto competenti di altri Stati membri”[50], disponendo quanto sussegue: “1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria”.

Quindi, in virtù di codesto precetto normativo, si “stabilisce che qualora sulla base del diritto nazionale dello Stato richiesto sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria per lo scambio interno di informazioni al punto di contatto unico o alle Autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, il punto di contatto o l'autorità di contrasto devono attivare immediatamente tutte le misure necessarie per ottenerla”[51], attuandosi, in tal guisa, l'“articolo 9 della Direttiva (UE) 2023/977”[52].

### **Disposizioni in materia di tutela dei dati personali**

L'articolo 11 del d.lgs. n. 181 del 2024, “relativo a “Disposizioni in materia di tutela dei dati personali”, concerne la protezione dei dati personali”[53], essendo ivi stabilito quanto sussegue: “1. Nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, oltre alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si osservano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorità di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016. 3. Nel fornire le informazioni richieste, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto forniscono altresì gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati”.

“In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 per il trattamento dei dati oggetto dell'attività di scambio di informazioni regolato dallo schema di decreto in commento”[54] mentre “il comma 2 stabilisce che, quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono verificare che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano circoscritte a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794”[55].

### **Elenco delle lingue**

L'articolo 12 del d.lgs. n. 181 del 2024 “recante “Elenco delle lingue”, riproduce l'art. 11 della Direttiva”[56] (UE) 2023/977 nella seguente maniera: “1. Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), compila e tiene aggiornato un elenco che indica una o più lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese. 2. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea”.

Pertanto, alla luce di tale disposizione legislativa, si attribuisce “al punto di contatto nazionale (come definito dall'art. 2, comma 1, lett. n), (...)) la competenza relativa alla compilazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle lingue in cui il medesimo punto di contatto è in grado di scambiare informazioni, elenco che deve necessariamente comprendere la lingua inglese”[57], fermo restando che l'“elenco ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione europea a cura del punto di contatto, al fine della loro pubblicazione *online*”[58].

### **Trasmissione delle informazioni a Europol**

L'articolo 13 del d.lgs. n. 181 del 2024, “rubricato “Trasmissione delle informazioni a Europol” è attuativo dell'art. 12 della Direttiva”[59] (UE) 2023/977, essendo ivi enunciato quanto segue: “1. Nei casi in cui il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti degli Stati membri inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III, il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorità di contrasto competenti valuta, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, se è necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794. 2. Quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni è trasmessa a Europol a norma del comma 1, le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 sono debitamente comunicate a Europol. 3. Le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo sono trasmesse a Europol a norma del comma 1 solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso”.

Di conseguenza, per effetto di tale previsione normativa, prima di tutto, si “stabilisce che la trasmissione debba avvenire qualora le informazioni riguardino uno o più reati che rientrano nell’ambito degli obiettivi fissati dall’art. 3 del regolamento (UE) 2016/794, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)”[60] ma è “in ogni caso fatta salva la possibilità, sancita dall’art. 7, par. 7, del regolamento 2016/794, di non inviare tali informazioni a Europol se si verifichi una delle seguenti circostanze: □ l’invio sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione; □ l’invio comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; □ l’invio implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di *intelligence* nel settore della sicurezza nazionale”[61].

“Inoltre, ai sensi del comma 2, al momento della trasmissione ad Europol di una copia di una richiesta di informazioni o di una copia delle informazioni comunicate devono essere altresì esplicitate le finalità del trattamento delle informazioni medesime e le eventuali limitazioni a tale trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del citato regolamento 2016/794”[62] che, come è risaputo, stabilisce quanto sussegue: “1. Lo Stato membro, l’organismo dell’Unione, il paese terzo o l’organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la o le finalità di cui all’articolo 18 per le quali tali informazioni sono trattate. In caso contrario, Europol, d’intesa con il fornitore di informazioni interessato, tratta le informazioni al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Europol può trattare informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzata al riguardo dal fornitore delle informazioni. 2. Al momento della fornitura delle informazioni a Europol, gli Stati membri, gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il loro trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo che le informazioni siano state fornite, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni. 3. In casi debitamente giustificati, Europol può limitare l’accesso o l’uso da parte di Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni reperite da fonti accessibili al pubblico”. “Infine il comma 3 disciplina l’ipotesi della trasmissione ad Europol di informazioni ricevute da un altro Stato membro o da un Paese terzo: in tal caso la trasmissione ad Europol potrà avvenire solo se il predetto Stato abbia dato il suo consenso”[63].

### **Canale di comunicazione sicuro**

L’art. 14 del d.lgs. n. 181 del 2024 “concernente il “Canale di comunicazione sicuro”, attua l’art. 13 della Direttiva [(UE) 2023/977], prevedendo l’utilizzazione per lo scambio sicuro di informazioni del canale SIENA, già utilizzato in ambito Europol”[64], così disponendo: “1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), si avvalgono dell’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito denominata «SIENA», per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’articolo 13. 2. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’articolo 13 in uno o più dei seguenti casi: a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol; b) l’urgenza della richiesta di informazioni richiede l’uso temporaneo di un altro canale di comunicazione; c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. 3. Il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili”.

Dunque, alla luce di quanto sancito in siffatta disposizione legislativa, se “il comma 1 stabilisce che il punto di contatto unico nazionale e le Autorità di contrasto devono avvalersi dell’Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (*Secure information exchange network application* - SIENA), per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa”[65], a sua volta, il “comma 2 prevede - in conformità all’articolo 13, comma 2, della direttiva - alcuni casi in cui il punto di contatto nazionale e le autorità di contrasto possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa”[66].

“Nello specifico, si tratta delle ipotesi in cui: □ lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol (lett. a); □ l’urgenza della richiesta di informazioni richiede l’uso temporaneo di un altro canale di comunicazione (lett. b); □ un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al punto di contatto o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni (lett. c)”[67].

“Il comma 3 stabilisce, infine, che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono essere direttamente collegati al canale Siena, anche mediante dispositivi mobili”[68].

### **Compiti del punto di contatto unico**

L’art. 15 del d.lgs. n. 181 del 2024 “recante “Compiti del punto di contatto unico”, determina i compiti spettanti al punto di contatto unico definendone, altresì, le relative funzioni”[69], dandosi in tal guisa attuazione “all’art. 14 della Direttiva [(UE) 2023/977] che disciplina l’organizzazione del punto di contatto nazionale”[70], in questi termini: “1. Il punto di contatto unico nazionale costituisce l’entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni. 2. Il punto di contatto unico nazionale assolve ai seguenti compiti: a) riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformità dell’articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell’articolo 12, comma 2; b) inoltra le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime; c) coordina l’analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri; d) comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli articoli 5 e 7; e) rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell’articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 3; f) invia richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell’articolo 4 e, se necessario, fornisce chiarimenti o precisazioni a norma dell’articolo 6, comma 3. 3. Il punto di contatto unico nazionale svolge i propri compiti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno. 4. Il punto di contatto unico ha accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni. 5. I dirigenti degli uffici giudiziari impartiscono le necessarie disposizioni organizzative affinché sia costantemente assicurato l’immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente decreto”.

Quindi, se ai “sensi del comma 1 il punto di contatto unico nazionale costituisce l’entità incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni”[71], dal canto suo, il “comma 2 elenca i compiti di cui è investito il punto di contatto unico nazionale”[72].

“In particolare, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dello stesso comma, il punto di contatto unico nazionale riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformità dell’articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell’articolo 12, comma 2”[73].

A sua volta, il “punto di contatto nazionale, ai sensi della lettera b), inoltra le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime”[74].

Inoltre, la “lettera c) prevede che il punto di contatto unico nazionale coordini l’analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri”[75] fermo restando che il “medesimo punto di contatto unico, ai sensi della lettera d), comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli articoli 5 e 7”[76].

Sempre questo punto di contatto unico nazionale, per di più, “secondo quanto stabilito alla lettera e), rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell’articolo 6 e, se necessario, richiede chiarimenti o precisazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 3”[77].

Ciò posto, a sua volta, la “lettera f) prevede che il punto di contatto unico nazionale invii richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell’articolo 4 (...), nonché fornisca chiarimenti o precisazioni secondo quanto stabilito al già citato articolo 6, comma 3”[78], tenuto conto del fatto che è “inoltre previsto che il punto di contatto unico nazionale svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno (comma 3) e abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni (comma 4)”[79].

Il comma 5, infine, “stabilisce che i dirigenti degli uffici giudiziari impartiscano le necessarie disposizioni organizzative affinché sia costantemente assicurato l’immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente schema di decreto legislativo”[80].

## **Sistema di gestione dei casi**

L’articolo 16 del d.lgs. n. 181 del 2024, “relativo al “Sistema di gestione dei casi”, attuativo dell’articolo 16 della Direttiva [(UE) 2023/977], disciplina le caratteristiche che il sistema di gestione dei casi del punto di contatto deve soddisfare”[81], così disponendo: “1. Il punto di contatto unico nazionale sviluppa e gestisce un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi del presente decreto. Il sistema di gestione dei casi presenta almeno tutte le funzioni e capacità seguenti: a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni, nonché le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all'articolo 6, commi 2 e 3; b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b); c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri in conformità degli articoli 5, 7 e 8; d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni comunicate a norma degli articoli 5, comma 3, secondo periodo, e 7, comma 2, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi; e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5; f) interoperabilità con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema; g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi del presente decreto ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 17; h) registrazione degli accessi e di altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilità e di cybersicurezza, in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. Il punto di contatto unico garantisce che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi. 3. Il punto di contatto unico provvede affinché il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente. 4. Il punto di contatto unico verifica, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformità al comma 3”.

Esaminando quindi questa disposizione legislativa comma per comma, incominciando da quanto previsto nel comma primo, è ivi enunciato che “il punto di contatto unico nazionale sviluppi e gestisca un sistema elettronico unico di trattamento dei casi”[82].

“In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame dispone che il sistema registri le richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 (“comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici”) e 8 (“scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti”), nonché le altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste”[83], oltre ad essere “precisato che sono soggette a registrazione le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni, nonché le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all’articolo 6, commi 2 e 3”[84] (le “disposizioni da ultimo richiamate prevedono che il punto di contatto unico nazionale informi il punto di contatto unico o, se del caso, l’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi”[85]).

Chiarito ciò, è “inoltre stabilito che il punto di contatto unico nazionale richieda i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. In tale ipotesi è prevista la sospensione dei termini per la comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici”[86].

Dal canto suo, la “lettera b) dispone che il sistema registri le comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b)”[87] (la “disposizione richiamata prevede che il punto di contatto unico nazionale inoltri le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza) e, se necessario, coordini tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime”[88]).

Invece, la “lettera c) stabilisce che il sistema registri le comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri in conformità degli articoli 5 (“comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici”), 7 (“comunicazione di informazioni di propria iniziativa”) e 8 (“scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti”)[89] mentre a “norma della lettera d) il sistema effettua il controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui ai già richiamati articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico”[90] e tra “tali informazioni sono comprese quelle comunicate a norma dell’articolo 5, comma 3, secondo periodo (trasmissione di una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all’invio delle informazioni richieste all’autorità di contrasto designata di tale Stato membro), e dell’articolo 7, comma 2 (invio contestuale di copia delle informazioni al punto di contatto unico di altro Stato membro quando si comunicano informazioni di propria iniziativa all’autorità di contrasto competente di tale altro Stato membro), nonché altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi”[91].

Dal canto suo, la “lettera e) impone che il sistema di gestione dei casi dia la garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all’articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all’articolo 5”[92] fermo



restando che, da un lato, l'“articolo 4 disciplina le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro”[93], dall'altro, il “comma 1 dell'articolo 5 individua i termini per la comunicazione delle informazioni richieste, differenziando in base alla tipologia di queste ultime (otto ore per richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili, tre giorni per richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili, sette giorni per tutte le altre richieste)”[94].

Viceversa, la “lettera f) prevede che il sistema di gestione dei casi garantisca l'interoperabilità con SIENA assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema”[95] mentre la “lettera g) dispone che il sistema generi statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi dell'atto in commento ai fini di valutazione e monitoraggio”[96].

Ad ogni modo, secondo “quanto stabilito dalla lettera h), il sistema di gestione dei casi registra gli accessi e le altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema medesimo ai fini di rendicontabilità e di cybersicurezza, in conformità all'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680”[97] il quale, come è noto, statuisce quanto sussegue: “1. Gli Stati membri dispongono che siano registrati in sistemi di trattamento automatizzato almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni e, nella misura del possibile, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali, nonché di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati personali. 2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali. 3. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione dell'autorità di controllo”.

Terminata la disamina del comma primo, per quanto riguarda i commi successivi, va osservato che: I) il “comma 2 stabilisce che il punto di contatto unico garantisca che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la *governance* e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace”[98], oltre a dovere essere “previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi”[99]; II) il “comma 3 impone al punto di contatto unico di provvedere affinché il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma dell'atto in commento”[100] e i “dati personali contenuti nel sistema devono essere successivamente cancellati”[101] (fermo restando che la “disposizione in commento fa riferimento ai compiti assegnati al punto di contatto unico “a norma della presente direttiva””[102]); III) il “comma 4 impone al punto di contatto unico la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente in maniera periodica”[103].

### **Le altre disposizioni previste dal d.lgs. n. 181 del 2024**

Per quanto infine riguarda le altre norme giuridiche contemplate nel decreto legislativo qui in commento, va osservato che: a) l'“articolo 17, rubricato “Statistiche”, recepisce l'articolo 18 della Direttiva sulle statistiche fornite dagli Stati membri alla Commissione”[104] ed esse “sono fornite dal punto di contatto nazionale utilizzando il sistema di gestione dei casi di cui all'articolo 16”[105]; b) l'“articolo 18, concernente l'“Autorità nazionale di controllo”, individua il Garante per la protezione dei dati personali come Autorità di controllo sul trattamento dei dati di cui al presente decreto”[106]; c) l'“articolo 19 reca la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 20 prevede le abrogazioni”[107].

^^^^

Queste sono in sostanza le novità introdotte da codesto decreto legislativo.

- [1] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 5.
- [2] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 1.
- [3] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 6.
- [4] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 1.
- [5] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 7.
- [6] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 1.
- [7] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 8 e p. 9.
- [8] Ibidem, p. 9.
- [9] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
- [10] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 11.
- [11] Ibidem, p. 11.
- [12] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
- [13] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 12.
- [14] Ibidem, p. 12.
- [15] Ibidem, p. 12.
- [16] Ibidem, p. 12.
- [17] Ibidem, p. 12.
- [18] Ibidem, p. 12 e p. 13.
- [19] Ibidem, p. 13.
- [20] Ibidem, p. 13.
- [21] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
- [22] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 14.
- [23] Ibidem, p. 14.
- [24] Ibidem, p. 14.
- [25] Ibidem, p. 14.
- [26] Ibidem, p. 14.
- [27] Ibidem, p. 14.
- [28] Ibidem, p. 14.
- [29] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.

- [30] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 15, p. 16 e p. 17.
- [31] Ibidem, p. 17.
- [32] Ibidem, p. 17.
- [33] Ibidem, p. 17.
- [34] Ibidem, p. 17.
- [35] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
- [36] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 18.
- [37] Ibidem, p. 18.
- [38] Ibidem, p. 18 e p. 19.
- [39] Ibidem, p. 19.
- [40] Ibidem, p. 19.
- [41] Ibidem, p. 19.
- [42] Ibidem, p. 19.
- [43] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 3.
- [44] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 20.
- [45] Ibidem, p. 20.
- [46] Ibidem, p. 20.
- [47] Ibidem, p. 20.
- [48] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 3.
- [49] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 21.
- [50] Ibidem, p. 22.
- [51] Ibidem, p. 22.
- [52] Ibidem, p. 22.
- [53] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 3.
- [54] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 23.
- [55] Ibidem, p. 24.
- [56] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 3.
- [57] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 25.
- [58] Ibidem, p. 25.
- [59] Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 3.
- [60] Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 26.
- [61] Ibidem, p. 27.

- [62]Ibidem, p. 27.
- [63]Ibidem, p. 28.
- [64]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 3.
- [65]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 29.
- [66]Ibidem, p. 29.
- [67]Ibidem, p. 29 e p. 30.
- [68]Ibidem, p. 30.
- [69]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 3.
- [70]Ibidem, p. 3.
- [71]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 31.
- [72]Ibidem, p. 31.
- [73]Ibidem, p. 31.
- [74]Ibidem, p. 32.
- [75]Ibidem, p. 32.
- [76]Ibidem, p. 32.
- [77]Ibidem, p. 33.
- [78]Ibidem, p. 33.
- [79]Ibidem, p. 33.
- [80]Ibidem, p. 33.
- [81]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 4.
- [82]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 34.
- [83]Ibidem, p. 34.
- [84]Ibidem, p. 34.
- [85]Ibidem, p. 34.
- [86]Ibidem, p. 34 e p. 35.
- [87]Ibidem, p. 35.
- [88]Ibidem, p. 35.
- [89]Ibidem, p. 35.
- [90]Ibidem, p. 35.
- [91]Ibidem, p. 35.
- [92]Ibidem, p. 36.
- [93]Ibidem, p. 36.
- [94]Ibidem, p. 36.
- [95]Ibidem, p. 36.
- [96]Ibidem, p. 36.
- [97]Ibidem, p. 36.
- [98]Ibidem, p. 37.
- [99]Ibidem, p. 37.
- [100]Ibidem, p. 37.
- [101]Ibidem, p. 37.
- [102]Ibidem, p. 37.
- [103]Ibidem, p. 37.

[104]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 4.

[105]Ibidem, p. 4.

[106]Ibidem, p. 4.

[107]Ibidem, p. 4.